

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

PEC: protocollo.aeegsi@pec.energia.it

e-mail: info@arera.it

Prot. n. 0001910/20 del 27 marzo 2020

Osservazioni al documento di consultazione 47/2020/R/efr

Revisione del Contributo Tariffario nell'ambito del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica alla luce della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA N.2538/2019

OSSERVAZIONI GENERALI.

Con il presente documento, Acea S.p.A. (di seguito, Acea o la Società) esprime le proprie osservazioni in merito al Documento per la consultazione 47/2020/R/EFr (DCO) adottato da codesta Autorità nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 10 dicembre 2019, n. 529/2019/R/EFr, volto a rideterminare le regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti da distributori soggetti agli obblighi del meccanismo di acquisto e annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica (di seguito, TEE o titoli) alla luce della sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, n. 2538, il 28 novembre 2019.

Con il suddetto DCO, codesta Amministrazione ha sottoposto all'attenzione degli operatori sette quesiti concernenti, rispettivamente, la logica del profit sharing nell'efficientamento del mercato dei TEE (Q1), l'impostazione della formula ipotizzata per il calcolo unitamente al cap riconosciuto e all'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali inclusa nel metodo (Q2), l'introduzione del parametro δ (Q3), la conferma del valore del contributo tariffario già calcolato per il 2018 (Q4), la conferma della ratio e del valore del meccanismo di contributo in acconto (Q5), la conferma delle disposizioni relative all'erogazione dei contributi (Q6) e l'abbandono di una specifica raccolta di dati per l'individuazione dei soggetti obbligati per gli obiettivi successivi all'anno 2020 (Q7).

Le considerazioni che seguono, quindi, intendono fornire una puntuale risposta a tutti i quesiti sottoposti, secondo un ordine che, ad avviso della Società, rispecchia le aspettative e le necessità dei distributori.

I. Sulla ri-determinazione del cap al contributo tariffario

I.1. La priorità logica del tema della ri-determinazione di un cap al contributo tariffario, anche alla luce del giudicato di annullamento reso in proposito dal T.A.R. Lombardia, nonché la sua attitudine a condizionare la risposta a tutti gli ulteriori quesiti proposti da codesta Autorità, impongono lo svolgimento di alcune considerazioni preliminari, volte, da un lato, ad evidenziare i punti maggiormente critici per la Società e, dall'altro, a fornire una risposta chiara ed inequivoca alla parte del quesito n. 2 relativa alla condivisione del ricalcolato cap tariffario.

All'esito di tali considerazioni, la Società provvederà a fornire le proprie puntuali osservazioni anche a tutti gli altri quesiti sottoposti, ivi incluso il secondo per le parti relative ai temi della formula presentata e dell'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento.

I.2. Com'è noto, la presente consultazione pubblica origina dalla necessità di determinare, ex novo, il metodo di calcolo del contributo tariffario riconosciuto ai distributori tenuti all'acquisto di TEE a seguito dell'annullamento giurisdizionale del cap di €/TEE 250 che il Ministero dello Sviluppo Economico ha illegittimamente fissato, travalicando la sfera di competenze riservate ad ARERA, con l'art. 1, c.1, lett. f) del decreto interministeriale 10 maggio 2018.

In proposito, il T.A.R. Lombardia ha chiarito che:

a) la fissazione di un cap costituisce prerogativa indefettibile di codesta Autorità in quanto ad essa «spetta in via esclusiva il munus di individuazione delle tariffe, contributi e oneri, ivi incluso l'officium di determinazione delle modalità attraverso cui i costi sostenuti dai distributori per l'assolvimento degli obblighi in materia di efficientamento (compresi ovviamente gli esborsi sostenuti per l'acquisto dei certificati bianchi) possano essere recuperati, riconoscendoli in tariffa e, al fine, traslandoli in capo agli utenti finali del servizio» (par. 3.4);

b) di conseguenza, illegittima, e quindi meritevole di annullamento, è la previsione ministeriale che fissa autonomamente un cap al riconoscimento tariffario;

c) parimenti illegittimo è del resto il contegno di ARERA che, «con il pedissequo recepimento del dettato ministeriale», ha nei fatti «abdicato dall'esercizio delle proprie indefettibili potestà di regolazione, siccome inequivocabilmente scandite dal diritto dell'Unione e dall'ordinamento domestico» (par. 3.10);

d) in virtù del giudicato di annullamento, codesta Autorità è quindi chiamata a «rivendicare la propria esclusiva sfera di competenza in materia tariffaria, provvedendo a dispiegare in piena autonomia le prerogative ed i munera regolatori che le pertengono, al di là e a prescindere dalla regola ministeriale (relativo all'importo massimo di € 250,00) che per Arera non avrebbe dovuto assumere significanza precettiva o vincolante» (par. 3.11).

I.3. Nell'ambito del DCO, tuttavia, codesta Autorità ha ritenuto di «ripristinare» il livello di contributo tariffario a 250 €/TEE originariamente previsto dal Ministero, motivando tale scelta con l'esigenza

di «mantenere lo schema incentivante disposto dal decreto in relazione all'utilizzo dei TEE “virtuali” tenendone inalterato il costo» (par. 1.9, DCO).

In specie, codesta Autorità afferma che la conferma del cap originario costituisca in realtà una scelta obbligata, sottratta quindi alla sua piena valutazione, in ragione della perdurante vigenza delle indicazioni ministeriali circa la valorizzazione dei TEE “virtuali”. Al riguardo, il ragionamento di codesti Uffici sembra essere così riassumibile:

- il meccanismo di acquisto dei titoli virtuali, prevedendo che gli stessi vengano venduti ad un prezzo dato dalla differenza tra il contributo annualmente calcolato e 260 euro, comporterebbe implicitamente l'esistenza di un floor pari a 10 euro quale costo fisso non recuperabile per i distributori;
- in un contesto di mercato corto, il segnale di prezzo dei titoli si è assestato su 260 euro a TEE (ossia, alla somma tra il massimo del contributo e 10 euro);
- il floor pari a 10 euro, discendendo – sia pur indirettamente – dall'esercizio di una legittima facoltà ministeriale, non sarebbe suscettibile di modifica da parte di ARERA;
- la presenza del floor implicherebbe che il prezzo unitario dei TEE “virtuali” debba essere sempre maggiore di almeno 10 euro rispetto al contributo calcolato;
- un aumento del contributo, in un contesto di mercato corto, porterebbe ad un rialzo dei prezzi di mercato che quindi si assesterebbero di nuovo ad un prezzo pari al massimo del contributo aumentato del valore del floor (ossia al prezzo dei titoli virtuali);
- un rialzo dei prezzi nuocerebbe alla collettività che dovrebbe pagare di più per rimborsare i distributori;
- sarebbe necessario confermare il cap a 250 euro.

In sintesi, quindi, ARERA rinunciarebbe di nuovo a definire autonomamente un tetto al contributo tariffario poiché il meccanismo di valorizzazione dei TEE “virtuali” – rispetto al quale essa non è titolare di alcuna prerogativa – glielo impedirebbe nei fatti in quanto l'esercizio in pienezza dei suoi poteri esonderebbe, a suo dire, inevitabilmente nell'ambito di competenza ministeriale.

1.4. Acea reputa le argomentazioni spese da codesta Autorità a sostegno del ripristino del cap al contributo tariffario non solo errate ma anche palesemente in contrasto con le statuizioni contenute nella citata sentenza del Tar Lombardia n. 2538/2019 ed auspica che, in vista del provvedimento finale, le medesime vengano riconsiderate anche sulla base delle considerazioni che seguono.

La premessa da cui muove ARERA – secondo cui le indicazioni ministeriale sul prezzo dei TEE “virtuali” vincolano indirettamente i poteri regolatori tariffari – è errata sotto una pluralità di profili.

In primo luogo, la Società ritiene che il riconoscimento di un effetto limitante indiretto all'esercizio delle prerogative regolatorie connesso al meccanismo di valorizzazione dei titoli “virtuali” contrasti con la regola contenuta nel giudicato di annullamento del T.A.R. Lombardia.

Come poc'anzi ricordato, infatti, il Giudice Amministrativo ha inequivocabilmente stabilito che il Regolatore deve «dispiegare in piena autonomia le prerogative ed i munera regolatori che le pertengono, al di là e a prescindere dalla regola ministeriale (relativo all'importo massimo di € 250,00) che per Arera non avrebbe dovuto assumere significanza precettiva o vincolante» (enfasi aggiunta): in altri termini, il T.A.R. ritiene pacificamente che il cap calcolato dal Ministero non potesse rivestire alcuna efficacia limitante per l'Autorità, né diretta né indiretta.

Anche codesta Autorità, d'altro canto, riconosce esplicitamente che il tetto al contributo tariffario, illegittimamente calcolato dal Ministero, assolveva a due funzioni:

«(i) una, diretta ed esplicita, di individuare un tetto massimo al contributo tariffario da riconoscere ai distributori;

(ii) l'altra, indiretta ed esplicita, di individuare il costo minimo dei TEE “virtuali”» (par. 3.7.).

Pare quindi del tutto conseguente ritenere che, ancorché l'individuazione del costo minimo dei TEE “virtuali” non sia formalmente coinvolta dall'effetto caducatorio della sentenza, nella misura in cui tale individuazione risulti inscindibilmente legata ad un cap illegittimamente calcolato – nonché annullato con sentenza passata in giudicato –, tale cap, secondo l'ordinamento, non può più spiegare alcuna efficacia condizionante sulle prerogative di codesta Autorità.

Diversamente opinando, infatti, dovrebbe giungersi alla conclusione che la sentenza resa dal T.A.R. Lombardia sarebbe, ad ogni effetto, inutile in quanto il comando, in essa contenuto, di esercitare un potere nella sua pienezza non potrebbe essere eseguito.

E una tale conclusione pare, sotto ogni punto di vista, inammissibile per l'ordinamento.

La Società ritiene pertanto che l'eventuale esistenza di un collegamento tra contributo tariffario e prezzo dei TEE “virtuali” non possa comunque in nessun caso pregiudicare la corretta applicazione della regola sancita dal giudicato nonché l'esercizio delle prerogative che l'ordinamento, anche sovranazionale, riconosce al Regolatore: il fatto che il Ministero abbia posto il cap illegittimamente calcolato anche alla base del meccanismo di valorizzazione dei titoli virtuali non costituisce un ostacolo per l'Autorità ad esercitare le proprie prerogative in quanto, definendo le modalità di determinazione del contributo tariffario, essa non sta dettando una nuova disciplina dei titoli emessi dal GSE ma semplicemente esercitando le proprie competenze – e prerogative - tariffarie.

Pare, cioè, che codesta Autorità sia più protesa a preservare le asserite competenze ministeriali piuttosto che ad esercitare le proprie: paradossalmente, ARERA sembra (pre)occuparsi più dell'effetto che la fissazione di un nuovo cap avrebbe sul meccanismo di valorizzazione dei titoli “virtuali” piuttosto che dell'effetto che la fissazione di un cap – calcolato da un soggetto che si è appropriato illegittimamente delle sue competenze – ha sul mercato dei TEE e sulla copertura tariffaria dei costi sostenuti dai distributori.

Se il Ministero ha infatti ritenuto di forgiare un meccanismo di valorizzazione dei titoli virtuali inscindibilmente connesso ad un valore di cap poi rivelatosi illegittimo, il nesso fra i due istituti non può

fondare la surrettizia reviviscenza di una previsione annullata in via giurisdizionale: sarà semmai onere del Ministero, all'esito delle decisioni assunte da codesta Autorità all'esito del procedimento di consultazione, valutare se il meccanismo di valorizzazione dei titoli virtuali – di sua competenza – richiederà eventualmente di essere adeguato.

Ciò che appare chiaro, tuttavia, è che di tali valutazioni non deve, e non può, farsi carico ARERA.

In conclusione, la Società ritiene che una corretta interpretazione del giudicato nella sua portata completa – e non il semplice dato formale del dispositivo solo parziale di annullamento rispetto alle indicazioni ministeriali – imponga a codesta Autorità di dispiegare in pienezza ed indipendenza i propri poteri, senza che a ciò osti alcuna limitazione esterna.

I.5. Accanto alle considerazioni relative agli effetti del giudicato di annullamento reso dal T.A.R. per la Lombardia, Acea ritiene le argomentazioni di codesta Autorità non condivisibili anche con riferimento all'asserita presenza di un floor immodificabile.

A ben vedere, infatti, il Ministero, nell'individuare il costo minimo dei TEE “virtuali”, non identifica affatto un valore minimo assoluto, piuttosto definisce una differenza – un rapporto – fra due grandezze: ossia, il contributo così come calcolato e l'importo di 260 euro.

Non a caso, in nessun passaggio dell'indicazione ministeriale è stabilito che il valore del floor non possa scendere sotto i 10 euro: segnatamente, la circostanza per cui, nei fatti, il saldo finale risultasse sempre almeno pari a 10 euro costituiva solo la conseguenza della fissazione di un valore di cap pari a 250 euro. Ciò, tuttavia, non esclude che, in caso di ri-determinazione di un valore di cap più alto, il valore di floor possa abbassarsi o addirittura ridursi a zero.

Né ciò può essere indirettamente desunto dal comma 2, dell'art. 14-bis introdotto dal decreto ministeriale in questione (8 maggio 2018) - che fissa a 10 euro il prezzo dei titoli emessi dal GSE per il periodo anteriore al 1° giugno 2018 - posto che, anche in questo caso, tale indicazione non individua una soglia minima e, oltretutto, il prezzo ivi stabilito riguarda titoli emessi in un periodo non interessato dall'applicazione del cap a 250 €/TEE.

Di nuovo, sarà semmai onere del Ministero valutare se gli effetti del ri-calcolo del contributo giustifichino un proprio intervento a riequilibrio del meccanismo di valorizzazione dei titoli virtuali oppure no.

Del resto, non è neppure certo che a fronte di un cap più alto il Ministero avrebbe riconosciuto lo stesso valore di floor: dunque, ritenere che quest'ultimo sia un elemento fisso ed immutabile (e pari a 10 euro) pare, sotto ogni punto di vista, una forzatura che danneggia soltanto i soggetti obbligati all'acquisto dei titoli.

In definitiva, dunque, la Società dissente da ogni considerazione relativa alla previsione di un valore di floor insuperabile, posto che, all'evidenza, dalla disciplina vigente non è ricavabile nessun dato in tal senso.

I.6. La Società, inoltre, non può non osservare come le argomentazioni svolte da codesta Autorità nel DCO trascurino completamente di valorizzare l'elemento principale che dovrebbe presiedere ogni valutazione sulla determinazione del contributo tariffario: ossia, i costi sostenuti dai distributori e la loro integrale ristorazione sulla base del principio, sancito espressamente anche dalla normativa euro-unitaria, di full cost recovery o cost reflectivity.

Al contrario, in contraddizione con quanto in passato è stato formalmente e motivatamente affermato anche da codesta Autorità, viene proposto un meccanismo basato su un cap rigido, che prescinde del tutto dai costi effettivamente sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto dei TEE, che appare chiaramente in contrasto con quel principio.

Per tali ragioni, al netto di tutti i profili di criticità sinora rilevati, la Società auspica che codesta Autorità provveda anche per altra via – magari attraverso la previsione del rimborso dei costi non coperti dal contributo attraverso un meccanismo aggiuntivo – a ristorare i distributori delle perdite effettivamente subite, posto che, se appare in generale condivisibile la volontà di evitare che la collettività sopporti i costi derivanti dall'irrazionalità del sistema, non è però accettabile che quest'ultima allora ricada integralmente sui distributori tenuti per legge agli obblighi di acquisto e annullamento dei TEE.

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE.

S.1 Si condivide l'obiettivo di perseguire l'obiettivo di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing?

S.2 Si condivide, tenendo conto dei limiti ex lege di costo dei TEE "virtuali", l'impostazione della formula presentata, il cap al contributo tariffario e l'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento? Se no, perché?

S.3 Si condivide l'introduzione del parametro δ finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente? Quale valore si ritiene maggiormente opportuno? Perché?

R1-2-3. Come già detto e indicato dalla stessa ARERA, l'ambito di applicazione del presente documento di consultazione è relativo alla revisione del contributo tariffario alla luce della sentenza del TAR Lombardia n.2538/2019 che ha annullato, oltre al DM 10 maggio 2018, per l'accoglimento dei motivi 1 e 2 presentati dalla scrivente nel suo ricorso al Tribunale Amministrativo, anche le delibere ARERA 487/2018/R/efr e 209/2019/R/efr, causando "il radicale travolgimento dell'assetto di interessi" e "un mutamento della situazione di fatto e di diritto in allora esistente".

Tale importante modifica dell'assetto regolatorio è stata, dunque, inquadrata e riassunta all'interno della deliberazione 529/2019/R/efr, nella parte nella quale codesta Autorità avvia un procedimento per la nuova definizione dei criteri di determinazione del contributo riconosciuto, essendo propria, come da sentenza TAR, *“la facoltà di foggiare in piena autonomia i [...] criteri di calcolo ed il valore massimo di riconoscimento”* ed essendo tenuta a determinare come segue: *“La copertura dei costi (...) è effettuata secondo criteri e modalità definiti dall'AEEGSI, in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato, tenendo eventualmente conto dei prezzi riscontrati nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”*.

Dunque, mentre si ribadisce che in nessun caso 250 Euro/TEE può essere indicato quale riflesso dell'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato, si fa anche presente che lo stesso Ministero, nella propria memoria di costituzione presso il tribunale amministrativo, indicava che *“Il cap [...] è stato determinato tenendo conto dell'entità media degli investimenti sostenuti nell'ambito degli interventi per i quali è pervenuta, negli ultimi anni, la richiesta di incentivazione”*. Dunque, mentre lo stesso ministero afferma che il cap è stato determinato con vista agli investimenti sostenuti nell'ambito degli interventi di efficienza energetica (e, quindi, guardando alla produzione dei certificati e non mai all'acquisto dei titoli), ARERA prende nuovamente tale riferimento per la copertura dei costi di acquisto, pur restando evidente la mancanza di qualsiasi rispecchiamento verso l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi e tenuto conto che non può essere un riferimento per l'acquirente quello che potrebbe essere, al massimo, un riferimento di prezzo per il venditore.

In questo senso la scrivente ribadisce la propria contrarietà alla definizione di un contributo tariffario che è per indicazione dello stesso Ministero avulso dal contesto delle negoziazioni dei titoli sul mercato dei certificati bianchi e, dunque, in nessun caso riconducibile ad una corretta rappresentazione del corrispettivo a copertura del costo sostenuto dai soggetti obbligati che, da questo mancato allineamento, continueranno a subire rilevanti perdite economiche.

Inoltre, si ribadisce l'attuale condizione di mercato “corto” di titoli e, dunque, la presenza di notevoli frizioni lato copertura della domanda. In tal senso, si riporta quanto indicato dallo stesso GSE nel proprio Rapporto Annuale Certificati Bianchi 2019¹ che paventa proprio un ulteriore mancanza di titoli per gli adempimenti degli obblighi.

Inoltre, va considerato che il perdurare dell'insufficienza di titoli, inevitabilmente, renderà non recuperabili i costi sostenuti per l'acquisto dei Titoli di efficienza virtuali, consolidando la perdita dei soggetti obbligati mentre, almeno in via teorica, tale recupero sarebbe previsto per quanto indicato dal DM 10/5/2018.

¹ Da Rapporto Annuale Certificati Bianchi 2019 – GSE *“Sulla base della stima dei titoli potenzialmente riconosciuti nell'anno d'obbligo 2019 e dei titoli sui conti proprietà all'inizio dell'anno d'obbligo 2019, risulta un ammontare complessivo di titoli disponibili pari a circa 4,12 MTEE di Titoli che, al netto del residuo dell'obbligo al 2016 al 1 giugno 2019, non sono sufficienti a garantire l'adempimento dell'obbligo minimo per il 2019”*.

Tutto quanto sopra detto, rende completamente inopportuno, inappropriato ed irrealistico l'introduzione all'interno del meccanismo di un fattore di *sharing* e del parametro δ , ribadendo che, nel prossimo anno d'obbligo, i soggetti obbligati continueranno a subire perdite rilevanti dal meccanismo, così come attualmente concepito, e, anche, come rivisto dal presente DCO.

Infine, si dovrà almeno prevedere che, alla fine di ogni anno d'obbligo, venga effettuata una verifica delle effettive condizioni sia del mercato e dei suoi fondamentali (attività che il GME già svolge) sia delle effettive condizioni di acquisto dei titoli da parte dei soggetti obbligati (mediante istanze presentate dagli operatori). A valle di tale verifica, si dovrà prevedere un intervento, con provvedimento successivo dell'Autorità, al fine di ristorare gli operatori coinvolti dalle eccessive penalizzazioni, generate dall'attuale contingenza e non attribuibili a loro comportamenti non diligenti, evitando che le problematiche del meccanismo lato offerta ricadano sui soggetti obbligati con effetti sulla sostenibilità economico/finanziaria.

D'altra parte, tenuto conto che il meccanismo è in fase di scadenza, dato il suo riferimento temporale agli obblighi dell'anno 2020, stabiliti nel DM 2017 e applicati ai soggetti obbligati da codesta Autorità con determinazione 31 gennaio 2020 - DMRT/EFC/01/2020, la scrivente auspica vivamente e al più presto possibile che si dia luogo a quanto indicato al punto 1.8 del DCO dove ARERA riporta che la strada per risolvere le criticità del meccanismo passa per *“una profonda riforma, da perseguire anche mediante la collaborazione interistituzionale auspicata nel Quadro Strategico 2019-2021, con interventi correttivi di natura strutturale che consentano di ripristinare un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di TEE e che riducano i rischi legati alle incertezze del meccanismo e, con essi, i costi di capitale degli investimenti necessari al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica”*.

A tale scopo indichiamo alcuni degli obiettivi che, oltre a quelli indicati dalla stessa ARERA, andranno senz'altro posti a base della rifondazione del meccanismo:

- garantire ai Distributori obbligati, l'equilibrio economico-finanziario, tale che, per il periodo transitorio in essere (2017-2020), gli operatori, che hanno già riportato perdite ingenti, vedano riconosciuto, entro fine periodo, un rimborso sul costo addizionale pagato dai soggetti obbligati rispetto al cap al contributo tariffario riconosciuto;
- l'andamento dei prezzi dei TEE dovrà essere governato attraverso un attento processo di verifica periodico ed interventi volti ad attuare tutte le politiche necessarie per rendere il mercato, da parte dell'offerta, liquido e trasparente nella formazione dei prezzi e nella disponibilità di titoli;

Relativamente ai contratti bilaterali, la valutazione della variazione proposta nel DCO per quanto potenzialmente positiva risulta inapplicabile all'attuale stato di condivisione dei dati da parte del GME, il quale pubblica informazioni dettagliate con riferimento alla soglia dei 250Euro/TEE: in questo senso, la modifica del

prezzo “rilevante medio dei bilaterali”, rivista all’interno della formula del punto 3.14, sebbene potenzialmente positiva, non è valutabile per gli operatori.

Q.4 Si condivide quanto esposto dall’Autorità in merito all’aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l’anno d’obbligo 2018? In caso contrario, si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.

Q.5 Si condivide la scelta di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto - già oggetto di conferma ex tunc con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a) - e non modificarne il valore?

Q.6 Si condivide la scelta di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi?

R4-5-6. Non si condivide il mancato aggiornamento del contributo tariffario per l’anno d’obbligo 2018.

Tale scelta dell’Autorità di non rivedere il contributo tariffario, che, come noto, è inadeguato alla copertura dei costi sopportati dai soggetti obbligati, e in presenza di un potenziale incremento del ristoro delle perdite subite dagli operatori, si pone come rappresentazione di indifferenza da parte dell’Autorità all’attuale squilibrio economico-finanziario registrato dagli operatori obbligati, tanto più che ARERA parla di stimolo ad un comportamento efficiente degli operatori quasi senza tener conto delle difficoltà che risultano evidenti per i distributori nell’attuale stato del meccanismo. In tal senso, il punto così come posto in consultazione manca di qualsiasi applicazione di quanto previsto dalla Legge 481/95, con la finalità di garantire un’adeguata redditività per i distributori e la piena corrispondenza tra i costi sostenuti e i costi effettivi.

Con riferimento alle ragioni espresse sopra, non si condivide la posizione dell’Autorità in merito alle scelte rappresentate ai punti in consultazione 5 e 6.

Q.7 Si condivide l’orientamento di non prevedere più una specifica raccolta dati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati e della ripartizione tra essi degli obiettivi, nel caso di fissazione di obiettivi per gli anni successivi al 2020?

R7. Si condivide la scelta di semplificazione proposta dall’Autorità.

Avv. Giuseppe Del Villano
(Resp.le Funzione Regulatory)